



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'accusa dell'Alta
Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico di

1. Galdaniga Luigi, di Carlo, di anni 38, nato
in Crema, gerente del giornale il "Corriere della
Sera". Contumace

2. Albertini Luigi fu Leonardo, di anni 32, nato
in Ancona, rappresentante della Società Editrice
del "Corriere della Sera". Senatore del Regno
imputati

del reato preveduto negli art. 106, 107 del codi-
ce di procedura penale, per avere in Mila-
no, nel giorno 17 settembre 1922, pubblicato
sul giornale il "Corriere della Sera" N. 243, per
riassunto, la requisitoria del Pubblico Ministero
nel procedimento penale in corso d'istruzione
contro la folla Giuseppe, maggiore nella Ar. Guar-
dia di Finanza ed altri.

Atteso che nessun dubbio può esservi del nel
fatto costituente oggetto d'imputazione si
contengano gli estremi del reato di abusiva

pubblicazione di atti e documenti di un processo penale, del processo cioè istruito a Milano nel decorso anno, a carico di due ufficiali della Regia Guardia di Finanza, il maggiore car. Giuseppe La Ferla ed il capitano car. Gabriele Fava.

Risulta infatti che nel Corriere della Sera del 17 settembre 1922, edizione del mattino, sotto il titolo "Risultati dell'istruttoria contro La Ferla" venne pubblicata, per riassunto, la requisitoria del Procuratore Generale, quando non era ancora neppure stata notificata agli imputati. È pertanto superfluo soffermarsi ad esaminare la questione che solleva la difesa: se quel documento possa considerarsi come un atto del processo, dal momento che lo stesso autore di quella pubblicazione espressamente manifestò, colla intestazione dell'articolo incriminato, di voler rendere noti i risultati istruttori, e quindi di voler pubblicare le notizie risultanti da tutti gli atti del processo.

D'altra parte, se lo scopo della legge è d'impedire gli scandali, le apprensioni nella pubblica opinione, il danno che da intempestive ^{pubblicazioni} può derivare agli imputati, quando ancora non si sa se siano colpevoli, o no; le difficoltà che si potrebbero frapponere al regolare svolgimento della procedura in qualunque stadio essa si trovi, è evidente che la requisitoria del P. M. sia il documento processuale più importante di tutti gli altri, poiché esamina e riassume il contenuto degli atti e su di esso formula le conclusioni, o per l'assoluzione, o per

rinvio a giudizio, o per un proseguo
di istruttoria.

La legge poi è così chiara e precisa
da non permettere una diversa interpe-
trazione. Essa vieta non soltanto la pub-
blicazione di atti e documenti veri e
propri, come i verbali di prove, gli in-
terrogatori, i confronti, e, come sono in-
dubbiamente, le requisitorie, ma vieta al-
tresi che si dia notizia (come ha fatto
il giornale) anche solamente dei risul-
tati della istruttoria fino a che questa non
sia chiusa con sentenza di proscioglimen-
to, o (nel caso di rinvio a giudizio) fino
al momento in cui il pubblico, di quelle
notizie non abbia avuto cognizione dal
pubblico dibattimento.

Or si chiamino pure conclusioni le requi-
sitorie del P. M., nessuno potrà dubitare
che quelle conclusioni siano esse stesse un
documento importantissimo del processo, dal
quale si attingono le notizie che la legge
espressamente vieta di pubblicare intempe-
stivamente.

E poiché è così categorica e tassativa
la disposizione dell'art. 106 del codice di
procedura penale, nessuna indagine è
al giudice consentita di fare (come la
difesa vorrebbe) circa l'assoluta obbietti-
vità della pubblicazione, e sullo scopo no-
bile o no, che si sia proposto il giornale.
L'intervento del giornalismo nelle istrut-
torie che si trovino ancora sottoposte
al giudizio del magistrato (poiché viola
apertamente la parola e lo spirito della
legge) non può non deplorarsi come scor-
retto e nocivo all'interesse pubblico e alle

parti. Quali sieno siano le esigenze della pubblica
ed opinione ed i diritti della cronaca, quei
diritti e quelle esigenze debbono trovare un
limite ed arrestarsi di fronte ad un espres-
so divieto del legislatore. Il buon nome
di un giornale, la favorevole reputazione
che lo circonda di non aver mai turbato il
corso della giustizia con illecite, petulanti
inframmettente, la forma degna ed adequa-
ta delle pubblicazioni; lo scopo di tenere
informato il pubblico e non di speculare sul-
la ^{seua} malsana curiosità, potranno spiegare bene-
vola influenza solo in quanto all'applicazio-
ne della pena ed indurre il giudice alla
mitigazione, ma non a mutare il caratteri-
stiche del fatto e gli estremi del reato. E
l'alta Corte, nella specie, tenendo conto di
queste circostanze favorevoli; determina di
applicare al Galdaviga, nella qualità di ge-
rente, la pena nel minimo, nella misura
cioè di lire mille di ammenda. La quale
pena è condonata dall'indulto concesso col
R. Decreto 9 aprile 1923 N. 419. articolo 5.

Attepoche, in riguardo all'altro imputato,
on. Senatore Albertini: occorre rilevare che
egli non è già l'editore del Corriere della
Sera, per assumere, a termini dell'art. 4
dell'editto sulla stampa, la stessa responsa-
bilità penale a cui è soggetto il gerente del
giornale. L'on. Albertini è solo il rappre-
sentante dell'Editore, ovvero sia di una so-
cietà commerciale in accomandita, legal-
mente costituita, che esercita l'azienda
giornalistica del "Corriere della Sera".
Come tale egli se, come accomandatario,
risponde, in rappresentanza della casa edi-
trice di fronte ai terzi, ai fini civili,

non è, per questo, chiamato a rispondere,
ai fini penali, dei reati che eventualmente
si attribuiscono al giornale. Il suo man-
dato implica responsabilità, ma essa è cir-
coscritta nei limiti dell'art. 60 del codice
penale, e cioè a vigilare che col mezzo
del giornale non sia commessa alcuna in-
frazione alla legge.

A lui pertanto può non altro attribuirsi
che di non avere impedito che il Corriere
pubblicasse intempestivamente la requisito-
ria del Procuratore Generale nel succennato
processo a carico di La Ferla ed altri.

Si versa, quindi, evidentemente in tema di
reato colposo, derivante da poca diligenza
e da poca vigilanza, e, di conseguenza, in
tema di reato per cui è concessa amnistia,
a termini dell'art. 3 del R. Decreto 22 dicem-
bre 1922 n. 1641.

Per questi motivi -

Dichiara Saldaniga Luigi, colpevole del reato
previsto dagli art. 106 e 107 del codice di proc.
penale, per avere in stilano pubblicato nel
Corriere della Sera, n. 223, per riassunto,
la requisitoria del Procuratore Generale nel
procedimento penale, in corso d'istruzione,
contro La Ferla Giuseppe ed altri.

Dichiara Albertini Luigi, rappresentante
della Società editrice del Corriere della Se-
ra, responsabile, a termine dell'art. 60 del
codice penale, per non avere, nella detta
sua qualità, impedita la pubblicazione
di quel documento.

Letti ed applicati gli art. 106, 107, 421
del cod. di proc. pen., 60, 86, 87 del cod.
penale; 3 del R. Decreto 22 dicembre 1922
n. 1641 e 5 del R. Decreto 9 aprile 1923 n. 419.

Condanna Galdaniga Luigi, di Carlo,
alla pena di lire mille di ammenda,
che dichiara condonate.

Dichiara estinta l'azione penale in con-
fronto di Albertini Luigi, fu Leonardo,
per l'intervenuta amnistia e di conse-
guenza lo assolva.

Condanna il Galdaniga a tutte le
spese del giudizio.

Così deciso e pronunciato in Roma
il 17 novembre 1928.

Cefaly	• Antonio Cefaly
Dall'Isis	• Alberto Dall'Isis
Delcupis	• Delcupis
Deblasis	• Deblasis
Limbalini	• Limbalini
Fincherle	• Fincherle
Giordani	• Giordani
Diana	• Diana
Dorigo	• Dorigo

Fontana